

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. b) DELL'O.C.D.P.C. N. 780/2021.

AMBITO DI APPLICAZIONE E INTERVENTI STRUTTURALI AMMESSI

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e degli edifici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di cui all'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica (inseriti negli elenchi di cui alla D.G.R. n.1661 del 2 novembre 2009).

Sono escluse le opere infrastrutturali (ponti, passerelle pedonali, ecc.).

CRITERI DI PRIORITA'

1. DEFINITI DALL' O.C.D.P.C.:

- 1.1 edificio individuato nell'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE), che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dalla CLE approvata (art. 14, comma 1ⁱ);
- 1.2 presenza di una progettazione definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico tra quelli previsti all'art. 2, comma 1, lett. b) (Art. 17, comma 1ⁱⁱ);

2. DEFINITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

- 2.1 rapporto (α) tra capacità e domanda che esprime il livello di adeguatezza dell'edificioⁱⁱⁱ, riscontrato a seguito di verifica tecnica in termini di accelerazione, relativo ai meccanismi globali;
- 2.2 Comuni con più elevata pericolosità sismica, valutando il rapporto tra l'accelerazione massima al suolo del Comune desunta dall'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.780/2021 e il valore di 0,125 g^{iv};
- 2.3 Comuni ricadenti in Aree Interne e/o Comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi definiti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. 2/2004). Priorità in caso di pari merito;
- 2.4 epoca di realizzazione e tipologia strutturale.

PUNTEGGI

RIF.	CRITERIO	PUNTEGGIO
1.1	Edificio individuato dall'Analisi Condizione Limite d'Emergenza (CLE) che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dalla CLE approvata;	1
1.2	presenza di una progettazione definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico;	1
2.1	Rapporto tra capacità e domanda $\alpha \leq 0.10$	3
	Rapporto tra capacità e domanda $0.10 < \alpha \leq 0.60$	$3,6 - 6\alpha$ (da 3 a 0 al crescere di α)
2.2	Pericolosità sismica	$ag / 0.125 < 2$ (ag da All.7 all'Ordinanza)
2.3	Comuni ricadenti in Aree Interne e/o Comuni montani o parzialmente montani	2
2.4	Epoca di costruzione e tipo di struttura (Tab.1)	0 – 2.5

Tab. 1

Epoca di realizzazione	Struttura in calcestruzzo armato	Struttura prefabbricata in cemento armato ⁽⁷⁾	Struttura in muratura o mista	Struttura in acciaio
Prima del 1919	2.5	3	2.5	2.25
Tra il 1920 e il 1945	2	3	2.25	2
Tra il 1946 e il 1961	1.5	2,5	1.75	1.5
Tra il 1962 e il 1971	1.25	2,5	1.5	1
Tra il 1972 e il 1981	0.75	2	1	0.5
Tra il 1982 ed il 1984	0.5	1	0.75	0.25
Dopo il 1984	0	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	0.25	0,5	0.38	0.13

Nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. 780/2021 sulla G.U. n. 143 del 17 giugno 2021, il punteggio valutato come indicato in precedenza sarà incrementato del 30%.

ESCLUSIONI

Le situazioni che comportano l'esclusione delle priorità di intervento indicate dal Comune dalla graduatoria per l'attribuzione dei contributi sono:

3. DEFINITE DALL' O.C.D.P.C.:

- Le istanze di contributo non inerenti edifici di interesse strategico ed edifici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- Edificio o unità strutturale privi della verifica tecnica ai sensi dell'art. 2, c. 3 OPCM 3274/2003;
- Rapporto capacità/domanda (α SLV o α SLD) riscontrati a seguito di verifica tecnica svolta non in accordo con la normativa tecnica vigente (art. 17, commi 1 e 2);
- α (rapporto capacità/domanda) $> 0,8$ **Errore. Il segnalibro non è definito.;**
- Comune caratterizzato da una $ag < 0,125$, per cui non rientrante nell'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.780/2021 e per il quale non è stato trasmesso uno studio di risposta sismica locale**Errore. Il segnalibro non è definito.;**
- Edifici realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole (Art. 17, comma 5, lett. a)");
- Edifici oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza di cui trattasi (17 giugno 2021, G.U. n.143) o che usufruiscono di finanziamenti per la medesima finalità (Art. 17, comma 5, lett. b))**Errore. Il segnalibro non è definito.;**
- Edifici che usufruiscono di finanziamenti per la medesima finalità (Art. 17, comma 5, lett. c))**Errore. Il segnalibro non è definito.;**
- Edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico molto elevato in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'articolo 2, comma 1 lett. b) (Art. 17, comma 4)^{vi};
- Edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati (Art. 17, comma 4)**Errore. Il segnalibro non è definito.;**
- Edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato alla data di pubblicazione della presente Ordinanza (Art. 17, comma 4)**Errore. Il segnalibro non è definito.;**

4. DEFINITE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

- Le istanze di contributo per opere infrastrutturali (ponti, passerelle, ecc.);

- Schema istanza di contributo (Allegato B3) non sottoscritta in originale e/o incompleta dei dati che contribuiscono a definire i criteri di priorità e l'entità del finanziamento;
- Comune compreso nell'elenco di cui all'Allegato A dell'Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n.8 del 17 Marzo 2021 e s.m.i. (vedi tab.1), quale perimetro ridefinito, ai sensi dell'art. 2bis, c. 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art.1, c. 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;
- Comune che abbia già beneficiato di un contributo (art.2, c.1, lett. b) per la realizzazione di interventi su edifici pubblici in una delle annualità del programma settennale di interventi per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 11 della L. n. 77/2009;

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo del contributo è determinato moltiplicando il "costo convenzionale", distinto in base alla tipologia di intervento al comma 1 dell'art. 15 dell'O.C.D.P.C. 780/2021, per il volume lordo dell'edificio soggetto ad intervento. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili nei seguenti casi:

- in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in relazione all'importo complessivo disponibile, in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
- per finanziare un numero maggiore di interventi. _____

ⁱ Art. 14, c. 1 dell'OCDPC 780/2021: "Nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), sono da considerarsi prioritari [...] gli edifici strategici individuati nell'Analisi della Condizione Limite di Emergenza che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dalla Condizione Limite per l'Emergenza approvata."

ⁱⁱ Art. 17, c. 1 dell'OCDPC 780/2021: "La selezione degli interventi è affidata alle Regioni [...] tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274, nonché della eventuale presenza di una progettazione almeno definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico."

ⁱⁱⁱ Art. 17, c. 2 dell'OCDPC 780/2021: "definito con α SLV il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione a terra di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite Salvaguardia della Vita [...], con α SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$
- 0% costo convenzionale se $\alpha > 0,8$
- $[(380 - 400 \alpha) / 3]$ % costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende il minore tra α SLD e α SLV nel caso di edifici, o comunque α SLV qualora α SLD non fosse disponibile..."

^{iv} Art. 2, c. 5 dell'OCDPC 780/2021: "Le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lett. b), possono essere destinate per edifici o opere situate nei Comuni elencati nell'allegato 7. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica del sito, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle NTC emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S^*ag non inferiore a 0,125g."

^v Art. 17, c. 5 dell'OCDPC 780/2021: "Le risorse destinate alle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non possono altresì essere destinate a edifici e opere:

- a) Che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- b) Che siano stati oggetto di intervento di miglioramento o adeguamento sismico eseguito dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in

corso alla data di pubblicazione della presente Ordinanza;
c) Che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.”

^{vi} Art. 17, c. 4 dell'OCDPC 780/2021: “...le risorse [...] non possono essere concesse su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato e per interventi su edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatto salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione ...”

Tabella 1

Elenco dei 15 comuni riportati nell'allegato A all'Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, quale perimetro ridefinito, ai sensi dell'art. 2bis, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale.

1. Bondeno
2. Carpi
3. Cavezzo
4. Cento
5. Concordia sulla Secchia
6. Crevalcore
7. Ferrara
8. Finale Emilia
9. Medolla
10. Mirandola
11. Novi di Modena
12. Reggiolo
13. San Felice sul Panaro
14. San Possidonio
15. Terre del Reno